

Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
 Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
 Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
 Viste la nota-fax, prot. n. 2525 del 5 marzo 2012, acquisita il 6 marzo 2012 al prot. n. 4074/AL e la nota-fax, prot. n. 2550 del 6 marzo 2012, acquisita in pari data al prot. n. 4108/AL, con le quali il segretario comunale di Torrenova ha comunicato che il consiglio comunale, in data 5 marzo 2012, con deliberazione n. 10, ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Preso atto che la proposta di deliberazione relativa alla mozione di sfiducia, sottoscritta da n. 11 consiglieri comunali, è stata approvata con n. 12 voti favorevoli e 3 contrari su 15 consiglieri assegnati e presenti, per cui risultano rispettati le procedure ed i quorum previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 35/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, modificato ed integrato dall'art. 7 della legge regionale 5 aprile 2011 n. 6, l'approvazione della mozione di sfiducia, comporta l'immediata cessazione degli organi elettivi del comune;

Rilevato altresì che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e dell'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio comunale sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;

Visto l'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall'art. 28 della legge

regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto il decreto presidenziale n. 138/serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensile spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2001 (D.P.C.M. 2 aprile 2003 in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 81 del 7 aprile 2003);

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco, della giunta municipale e del consiglio comunale di Torrenova.

Art. 2

Nominare il dott. Ribauda Filippo, qualifica seg. in quies., commissario straordinario per la gestione del comune di Torrenova, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Al commissario è dovuto il compenso mensile previsto dal decreto presidenziale n. 138/serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica, il cui onere sarà posto a carico del comune di Torrenova.

Palermo, 6 marzo 2012.

LOMBARDO

CHINNICI

(2012.10.739)072

DECRETI ASSESSORIALI

PRESIDENZA

DECRETO 9 marzo 2012.

Istituzione dell'elenco di operatori economici da invitare alle procedure per l'affidamento di lavori in economia e per le procedure negoziate.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali";

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 32, comma 1, lett. g) e h) della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 con i quali, rispettivamente, è disposta l'applicazione nel territorio della Regione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sono abrogate le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7;

Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 laddove è disciplinata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

Visto l'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Disciplina specifica per i lavori pub-

blici sotto soglia" e, in particolare, il comma 7 laddove è consentito l'affidamento di lavori secondo la procedura dell'art. 57, comma 6 con le modalità e nei limiti di importo previsti dal medesimo comma 7;

Visto l'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Lavori, servizi e forniture in economia" e, in particolare, il comma 1 laddove è consentito il ricorso alla procedura di cottimo fiduciario per le acquisizioni in economia di lavori con le modalità e nei limiti di importo previsti dal medesimo articolo 125;

Considerato che l'abrogazione della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni rende inapplicabile l'istituto del cottimo-appalto rendendo, di fatto, superato il regolamento sul cottimo-appalto approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile 19 novembre 2010, n. 767;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione dell'elenco degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di lavori in economia e per le procedure negoziate;

Decreta:

Art. 1

È istituito l'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori in economia di cui all'articolo 125 nonché per le procedure negoziate finalizzate all'affidamento di lavori per gli importi di cui agli articoli 57 e 122, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", nel seguito indicato con la dizione "Codice".

Ai sensi dell'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nel seguito indicato con la dizione "Regolamento", l'elenco è aperto e si procederà al suo aggiornamento con cadenza annuale.

Art. 2

L'iscrizione nell'elenco di cui al precedente articolo e i relativi termini, le modalità e le condizioni sono disciplinati dai punti che seguono.

1. Natura dei lavori e corrispondenti categorie

Gli operatori economici interessati possono presentare richiesta di iscrizione per una o più delle categorie di lavori schematicamente elencate nella tabella che segue, purché in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e nel rispetto delle regole e delle condizioni contenute nel presente avviso.

Categorie generali:

- OG 1 edifici civili e industriali;
- OG 2 restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;
- OG 3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari;
- OG 4 opere d'arte nel sottosuolo;
- OG 5 dighe;
- OG 6 acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;
- OG 7 opere marittime e lavori di dragaggio;
- OG 8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;

- OG 9 impianti per la produzione di energia elettrica;
- OG 10 impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione;
- OG 11 impianti tecnologici;
- OG 12 opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- OG 13 opere di ingegneria naturalistica;

Categorie specializzate:

- OS 1 lavori in terra;
- OS 2-A superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
- OS 2-B beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- OS 3 impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
- OS 4 impianti elettromeccanici trasportatori;
- OS 5 impianti pneumatici e antintrusione;
- OS 6 finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
- OS 7 finiture di opere generali di natura edile;
- OS 8 finiture di opere generali di natura tecnica;
- OS 9 impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;
- OS 10 segnaletica stradale non luminosa;
- OS 11 apparecchiature strutturali speciali;
- OS 12-A barriere stradali di sicurezza;
- OS 12-B barriere paramassi, fermaneve e simili;
- OS 13 strutture prefabbricate in cemento armato;
- OS 14 impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- OS 15 pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;
- OS 16 impianti per centrali produzione energia elettrica;
- OS 17 linee telefoniche ed impianti di telefonia;
- OS 18-A componenti strutturali in acciaio;
- OS 18-B componenti per facciate continue;
- OS 19 impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati;
- OS 20-A rilevamenti topografici;
- OS 20-B indagini geognostiche;
- OS 21 opere strutturali speciali
- OS 22 impianti di potabilizzazione e depurazione;
- OS 23 demolizione di opere;
- OS 24 verde e arredo urbano;
- OS 25 scavi archeologici;
- OS 26 pavimentazioni e sovrastrutture speciali;
- OS 27 impianti per la trazione elettrica;
- OS 28 impianti termici e di condizionamento;
- OS 29 armamento ferroviario;
- OS 30 impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- OS 31 impianti per la mobilità sospesa;
- OS 32 strutture in legno;
- OS 33 coperture speciali;
- OS 34 sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità;
- OS 35 interventi a basso impatto ambientale.

2. Soggetti ammessi e requisiti di qualificazione

Possono presentare richiesta di iscrizione i soggetti indicati nell'articolo 34, comma 1, del Codice in possesso dei seguenti:

- requisiti di ordine generale, coerentemente al dettato dell'articolo 38 del Codice laddove sono elencate le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori;
- requisiti di idoneità professionale, coerentemente al dettato dell'articolo 39 del Codice;
- requisiti di ordine speciale, coerentemente al dettato dell'articolo 60 e seguenti del Regolamento per lavori di importo superiore ad € 150.000,00;

ovvero

requisiti di ordine tecnico-organizzativo, coerentemente al dettato dell'articolo 90 del Regolamento per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00.

3. Iscrizione e dichiarazioni

La domanda d'inserimento in elenco deve essere presentata al dipartimento regionale della protezione civile, via G. D'Annunzio n. 6/8, 95030 Sant'Agata Li Battiati (CT), entro la data indicata al punto 4. del presente avviso, in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e recherà all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la dicitura "Domanda per l'inserimento nell'elenco aperto di operatori economici da invitare alle procedure per l'affidamento di lavori in economia e per le procedure negoziate".

La busta dovrà contenere la documentazione di seguito elencata:

1. domanda di iscrizione sottoscritta dal legale rappresentante/titolare/procuratore con indicazione delle categorie per le quali è chiesto l'inserimento in Elenco, corredata da fotocopia non autenticata, in corso di validità, del documento d'identità del firmatario e redatta conformemente all'allegato A;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., redatta, a pena di esclusione, conformemente all'allegato B, corredata da fotocopia non autenticata, in corso di validità, del documento d'identità del sottoscrittore, riguardante i requisiti di ordine generale e speciale di cui agli articoli 38 e 39 del Codice;
3. dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione/atto di notorietà resa/e, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., personalmente:
 - il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
 - i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
 - da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal socio unico, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e da tutti i direttori tecnici, se trattasi di ogni altro tipo di società o consorzio;
 redatta, a pena di esclusione, conformemente all'allegato C, corredata da fotocopia non autenticata, in corso di validità, del documento d'identità del sottoscrittore, riguardante i requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del Codice;

4. attestazione SOA di cui al Regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validità, riferita alle categorie di lavori indicati nell'allegato A, per l'affidamento dei quali l'operatore economico chiede l'inserimento in Elenco; è consentita la presentazione dell'attestazione in copia conforme all'originale, anche nelle forme previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., conformemente all'allegato D

ovvero,

nel caso di operatore economico non in possesso di attestazione SOA, dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., redatta, a pena di esclusione, conformemente all'allegato E, corredata da fotocopia non autenticata, in corso di validità, del documento d'identità del sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del Regolamento in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo;

5. dichiarazione sostitutiva resa, a pena di esclusione, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria conformemente all'allegato F allegato ai sensi dell'articolo 49 del Codice nel caso in cui l'operatore economico richieda l'iscrizione avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.

4. Termini e modalità di iscrizione

La richiesta di iscrizione in elenco dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo:

Dipartimento regionale della protezione civile - Servizio rischio vulcanico etneo, via G. D'Annunzio n. 6/8, 95030 Sant'Agata Li Battiati (CT).

I plichi possono essere consegnati anche a mano, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dei giorni lavorativi, al Protocollo del dipartimento regionale della protezione civile, via G. D'Annunzio n. 6/8, 95030, Sant'Agata Li Battiati (CT), che ne rilascerà apposita ricevuta.

La prima formazione dell'elenco sarà effettuata utilizzando i dati degli operatori economici le cui domande saranno regolarmente pervenute entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

5. Formazione dell'elenco

In esito alla positiva verifica dell'istanza e della documentazione, l'inserimento in elenco dell'operatore economico sarà effettuato contestualmente al primo aggiornamento utile successivo alla data di presentazione della richiesta.

L'elenco avrà durata permanente dalla data di approvazione e il Dipartimento regionale della protezione civile provvederà all'aggiornamento con cadenza annuale.

Gli operatori economici hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente tutte le intervenute variazioni dei propri requisiti, dell'organizzazione e della struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.

Le categorie di lavori sono quelle indicate al precedente punto 1. e l'elenco degli operatori economici potrà esse-

re suddiviso in sottoelenchi, uno per ciascuna categoria.

6. Procedura per l'affidamento dei lavori

L'elenco sarà utilizzato per l'avvio delle procedure di affidamento di lavori in economia di cui all'articolo 125 nonché delle procedure negoziate finalizzate all'affidamento di lavori per gli importi di cui agli articoli 57 e 122, comma 7, del Codice.

Il responsabile della procedura di affidamento rivolgerà l'invito a presentare offerta al numero di operatori economici ritenuto opportuno e che, in ogni caso, non sarà mai inferiore a 5 ovvero a quanto stabilito da specifiche norme. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario o alle procedure negoziate sarà effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, assicurando il rispetto delle normative vigenti in materia.

Resta inteso che l'iscrizione in elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato ed accertati dal dipartimento in occasione di ciascuna procedura di affidamento.

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva né, parimenti, prevede alcuna graduatoria di merito delle ditte e non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del dipartimento in ordine all'eventuale affidamento, costituendo esclusivamente lo strumento per l'individuazione dei soggetti ai quali affidare lavori mediante procedura negoziata o in economia.

7. Cause di sospensione o di cancellazione dall'elenco

Il dipartimento si riserva la facoltà di sospendere un'impresa dall'elenco qualora sia verificato nei confronti della medesima una delle ipotesi di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- applicazione di penali;
- contestazioni formali in ordine alle modalità di esecuzione del contratto;
- altre gravi irregolarità.

Il provvedimento di sospensione, per un periodo adeguato da 30 a 60 giorni in relazione alla gravità della contestazione, è assunto dal responsabile unico del procedimento ed è comunicato all'impresa interessata.

L'Amministrazione cancellerà l'impresa dall'elenco nei casi in cui venga accertata:

- frode e/o negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risultati accertati il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008, come mod. e int. o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni al riguardo del direttore dei lavori, del responsabile del procedimento o del coordinatore per la sicurezza;
- condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- negli ulteriori casi previsti all'articolo 38 del Codice.

I provvedimenti di sospensione o cancellazione sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto in ordine ai fatti addebitati (con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni), al nominativo del responsabile del procedimento e al termine per l'adozione del provvedimento finale.

Decorso il termine di sospensione il dipartimento, in sede di aggiornamento annuale dell'elenco, si riserverà di valutare la nuova domanda di iscrizione dell'impresa adeguatamente motivata e documentata.

8. Avvertenze

Si avverte che:

- non saranno iscritti nell'elenco gli operatori economici che non abbiano presentato la domanda in conformità a quanto richiesto dai precedenti punti 3. e 4. o che non possiedano i requisiti richiesti;
- non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico o che richiedano l'iscrizione in elenco l'impresa ausiliaria e quella che si avvale dei requisiti;
- il richiedente l'iscrizione in elenco può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione;
- nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga presentata da raggruppamento temporaneo di concorrenti o da consorzio di concorrenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d) ed e) del Codice, non ancora costituiti, la stessa deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, dai legali rappresentanti (o da soggetti muniti di idonei poteri) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va trasmessa, pena l'esclusione, la relativa procura;
- nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga presentata da raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio già costituiti o G.E.I.E., la stessa deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal legale rappresentante (o da soggetto munito di idonei poteri) della capogruppo, ovvero dal legale rappresentante (o da soggetto munito di idonei poteri) del consorzio o del G.E.I.E. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va trasmessa, pena l'esclusione, la relativa procura.
- è fatto divieto agli operatori economici di richiedere l'iscrizione in elenco in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di richiedere l'iscrizione anche in forma individuale qualora abbia richiesto l'iscrizione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;

- g) l'inadempimento, anche parziale, del contratto stipulato con il soggetto risultato affidatario comporterà l'automatica cancellazione dall'elenco;
- h) la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco comporterà l'automatica cancellazione dal medesimo.

9. Informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Per la presentazione della richiesta di iscrizione nell'elenco degli operatori economici è richiesto di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196/2003.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati resi.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa si forniscono alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

- Finalità del trattamento:
in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati vengono acquisiti ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti del richiedente l'iscrizione.
- Dati sensibili:
di norma i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 196/2003.
- Modalità del trattamento dei dati:
il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:
i dati potranno essere comunicati a:
 - al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
 - ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori pubblici.
- Diritti del concorrente interessato:
relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003.
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003, il richiedente l'iscrizione acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità sopra indicate.
Il richiedente potrà specificare se e quale parte della documentazione presentata ritiene coperta da riservatezza, con riferimenti a marchi, brevetti etc. e, in tal caso, l'Amministrazione non consentirà l'accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri soggetti. Per la restante documentazione tecnica sarà consentito l'accesso ma non l'estrazione di copia.

10. Ulteriori informazioni

Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco è l'ing. Nicola Alleruzzo - Servizio rischio vulcani-

co etneo via G. D'Annunzio, 6 - Sant'Agata Li Battiati (CT), telefono 095 4196115.

Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti:

- allegato "A" (richiesta di iscrizione/dichiarazione sostitutiva);
- allegato "B" (dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici);
- allegato "C" (dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti ex articolo 38, comma 1, lett. b), c), m-ter) del Codice;
- allegato "D" (dichiarazione sostitutiva relativa alla SOA);
- allegato "E" (dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del Regolamento);
- allegato "F" (dichiarazione/richiesta di avvalimento ex articolo 49 del Codice).

La modulistica di cui ai precedenti allegati è pubblicata nel sito internet <http://www.regione.sicilia.it/Presidenza/Protezione Civile/>

Palermo, 9 marzo 2012.

LO MONACO

(2012.11.795)090

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 dicembre 2011.

Ammissione di patti di sviluppo distrettuali.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, integrato dall'art.15 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, con il quale si dispone che l'Assessore regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei distretti produttivi;

Visto il decreto n. 152 del 1 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 57 del 30 dicembre 2005, con il quale sono stati disciplinati i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi nonché le modalità di attuazione degli interventi previsti dal patto;

Visto il decreto n. 179 del 6 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 11 del 7 marzo 2008, con la quale sono state apportate alcune modifiche nel decreto n. 152 del 1 dicembre 2005, alla luce delle problematiche emerse nella prima applicazione dello stesso decreto;

Visto il decreto n. 3378/12S del 21 dicembre 2007, con il quale sono stati differiti anche per l'anno 2008 i termini di cui ai comma 2, 3, 9 e 10 dell'art. 6 del decreto n. 152 del 1 dicembre 2005;

Visto il decreto n. 685/12S del 12 marzo 2008, con il quale è stato sostituito il comma 14 dell'art. 6 del decreto n. 152 del 1 dicembre 2005 e di conseguenza i termini di cui ai comma 2, 3, 9 e 10 sono stati differiti di 90 giorni;